



**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CAMPOGALLIANO, CARPI, NOVI DI MODENA,
SOLIERA E L'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE
PER**

**IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA
PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI
INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA**

Premesso che:

- Con le deliberazioni consiliari di seguito indicate i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera hanno approvato lo Statuto dell'Unione delle Terre D'Argine che hanno provveduto a costituire in data 29 maggio 2006:
 - Comune di Campogalliano: deliberazione di C.C. n. 27 del 27/04/2006;
 - Comune di Carpi: deliberazione di C.C. n. 90 del 20/04/2006;
 - Comune di Novi di Modena: deliberazione di C.C. n. 18 del 27/04/2006;
 - Comune di Soliera: deliberazione di C.C. n. 28 del 27/04/2006;
- Lo Statuto dell'Unione delle Terre d'Argine prevede, all'art. 6, che i Comuni partecipanti possano conferire all'Unione le materie di propria competenza, ad essi delegate, nonché la gestione di servizi pubblici;
- L'art.6 dello Statuto dell'Unione prevede, fra queste materie, quelle appartenenti all'area del "Territorio, ambiente ed infrastrutture" che ricomprende la programmazione, progettazione, realizzazione di opere pubbliche e la gestione e cura del patrimonio pubblico locale;
- I 4 Comuni dell'Unione delle Terre d'Argine hanno manifestato la volontà di attivarsi per realizzare, sul rispettivo territorio, impianti per la produzione di energia elettrica, con lo scopo di salvaguardare l'ambiente, producendo energia pulita, ed incrementare l'efficienza della gestione del patrimonio pubblico locale;
- A tale scopo ciascun Ente ha individuato sul proprio territorio, immobili, su cui è possibile realizzare l'intervento di cui trattasi;



Comuni di:
Campogalliano
Carpi
Novi di Modena
Soliera

- Le valutazioni congiunte fatte in sede di Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine hanno evidenziato i vantaggi della gestione associata delle funzioni relative alla progettazione, programmazione, realizzazione e gestione degli impianti sia in termini di economicità dei tempi e delle procedure che in termini di semplificazione;
- L'art. 7 dello Statuto dell'Unione prevede che il trasferimento delle competenze sulle materie dei Comuni all'Unione avviene e si perfeziona con l'approvazione, a maggioranza dei consiglieri assegnati, da parte dei Consigli comunali che effettuano il trasferimento e, subito dopo, da parte del Consiglio dell'Unione, di uno schema di convenzione da sottoscrivere formalmente che deve prevedere:
 - Il contenuto della materia o dei servizi trasferiti
 - La descrizione della regolamentazione dei rapporti finanziari fra gli Enti coinvolti
 - Le forme di consultazione fra gli Enti
 - Gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali
 - L'eventuale durata, nel caso in cui la durata del trasferimento non coincida con quella dell'Unione
 - Le modalità di recesso;
- I Consigli comunali, con propri atti deliberativi elencati di seguito, adottati ai sensi dello Statuto dell'Unione, hanno approvato il presente schema di convenzione:
 - Comune di Campogalliano: deliberazione n. 77 del 16/12/2010;
 - Comune di Carpi: deliberazione n.200 del 16/12/2010;
 - Comune di Novi di Modena: deliberazione n. 90 del 16/12/2010;
 - Comune di Soliera: deliberazione n.131 del 14/12/2010;
- Il Consiglio dell'Unione ha deliberato, in tal senso, il medesimo schema di convenzione con atto n.30 del 22.12.2010;



Comuni di:
Campogalliano
Carpi
Novi di Modena
Soliera



Tutto ciò premesso

Il giorno 30.12.2010 presso la sede dell'Unione delle Terre d'Argine

- Turci Luisa nata a Novi di Modena il 29/04/1952 che interviene nel presente atto nella sua qualità di *Presidente dell'Unione* delle Terre d'Argine con sede a Carpi in C.so A. Pio 91, in esecuzione di quanto previsto dallo Statuto dell'Unione all'art.7 e dalla D.C.U. n.30 del. 22.12.2010;
- La stessa Turci Luisa nata a Novi di Modena il 29/04/1952 che interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di Novi di Modena in esecuzione di quanto previsto dalla DC. n.90 del 16.12.2010;
- Zanni Stefania nata a Castelfranco Emilia il 26/12/1963 che interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di Campogalliano in esecuzione di quanto previsto dalla DC. n. 77 del 16/12/2010;
- Campedelli Enrico nato a Carpi il 02/09/1965 che interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di Carpi in esecuzione di quanto previsto dalla DC. n.200 del 16/12/2010;
- Schena Giuseppe nato ad Avellino il 27/08/1967 che interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di Soliera in esecuzione di quanto previsto dalla DC. n.131 del 14.12.2010.

STIPULANO

Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 e di quanto previsto dallo Statuto dell'Unione delle Terre d'Argine

LA PRESENTE CONVENZIONE:

Art. 1 Oggetto della convenzione

1. I Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera, di seguito indicati per brevità come "Comuni" o "Comuni conferenti", trasferiscono all'Unione delle Terre d'Argine, di seguito indicata, per brevità, come "Unione", tutte le proprie attuali competenze e funzioni in materia di



Comuni di:
Campogalliano
Carpi
Novi di Modena
Soliera

programmazione, progettazione, realizzazione e gestione di alcuni impianti per la produzione di energia da installare in immobili appositamente individuati nei territori dei 4 Comuni.

2. In particolare sono trasferite all'Unione le attuali competenze comunali riguardanti:

- la programmazione dell'opera pubblica
- la progettazione
- l'individuazione del sistema d'appalto e la gestione del relativo procedimento
- la stipulazione del contratto d'appalto
- la gestione degli impianti realizzati.

Art. 2 Modalità di trasferimento ed organizzazione del servizio

1. Il trasferimento da parte dei Comuni all'Unione delle funzioni ed attività oggetto della presente convenzione avviene con decorrenza dall'01/01/2011.

2. Da tale data l'Unione assume tutte le competenze, le funzioni e svolge le attività proprie dei comuni conferenti relative all'oggetto del trasferimento, subentrando agli stessi Comuni nei rapporti che essi hanno eventualmente in essere con soggetti terzi.

3. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite dai Comuni con il presente atto dotandosi di una struttura iniziale corrispondente ai seguenti servizi del Comune di Carpi: "Lavori pubblici, infrastrutture e patrimonio", il cui dirigente è individuato quale Responsabile Unico del procedimento, e "Finanza, bilancio e controllo di gestione", prevedendo la possibilità di un suo adeguamento con funzionari dei singoli Comuni, in base alle esigenze del servizio.

4. L'Unione svolge le funzioni trasferite dai Comuni utilizzando risorse economiche proprie o trasferite da altri Enti o trasferite dai Comuni conferenti, oltrechè, se necessario, le quote di benefici derivanti, in base alle disposizioni vigenti, dalla gestione degli impianti realizzati, curandone la contabilizzazione pro quota a carico di ciascun Ente conferente.



Comuni di:
Campogalliano
Carpi
Novi di Modena
Soliera

5. L'Unione svolge le funzioni trasferite dai Comuni utilizzando gli immobili messi a disposizione dagli stessi e le strutture sugli stessi realizzate, per la durata del presente trasferimento, fatto salvo l'esercizio del diritto di recesso a norma del vigente Statuto dell'Unione.

Art. 3 Personale

1. Ai sensi dell'art. 45 comma 4 dello Statuto, l'Unione per l'esercizio delle funzioni e delle competenze necessarie per svolgere le attività conferitele può utilizzare personale dipendente dai Comuni appositamente comandato a supporto della struttura iniziale di cui al precedente art. 2 comma 3, che l'Ente titolare mette a disposizione: il servizio prestato all'Unione dal Comune di Carpi così come le attività svolte dal personale degli altri Comuni eventualmente comandato è contabilizzato dall'Unione, quale credito per il Comune di Carpi e gli eventuali altri Comuni interessati, con il criterio già in uso o convenuto per analoghi casi nella gestione dei servizi già trasferiti.

Art. 4 Rapporti finanziari

1. L'Unione esercita le funzioni trasferitele con il presente atto:

- affidando apposito incarico professionale per la redazione del progetto preliminare degli impianti da realizzare, prevedendo che nel relativo quadro economico siano individuati distintamente i costi riferibili a ciascuno degli impianti da realizzare così da poterli rendicontare ai Comuni conferenti ed imputare, nel corso della gestione dell'opera, gli introiti derivanti da ciascun impianto in conto dei trasferimenti da ciascun Comune;

- curando la procedura di realizzazione dell'opera dall'inserimento della relativa previsione nella programmazione delle opere pubbliche, alla redazione del bando di gara, alla conseguente aggiudicazione e stipulazione del contratto;

- gestendo gli impianti realizzati per conto dei Comuni conferenti per un periodo di 20 anni decorrenti dalla attivazione degli impianti stessi;

- introitando i benefici derivanti dalla gestione in base alle disposizioni vigenti così come risultanti dai contatori a corredo dei singoli impianti e riportando le somme relative, nel bilancio dell'Unione,



Comuni di:
Campogalliano
Carpi
Novi di Modena
Soliera

quali entrate da imputare, per la quota di pertinenza, a credito nel calcolo dei trasferimenti annuali a carico di ciascun Comune.

2. Eventuali trasferimenti da Enti esterni, contributi ed agevolazioni previste per la realizzazione dell'opera spettano all'Unione che provvede ad imputarli a ciascun Comune per la quota di competenza effettuando il riparto in misura proporzionale ai proventi della gestione.

3. Il criterio di riparto di cui al precedente comma 2 è applicato anche all'attribuzione ai singoli Comuni di eventuali spese/costi di funzionamento che non siano direttamente riferibili al singolo impianto.

Art. 5 Utilizzo dei beni immobili

1. L'Unione, all'atto del trasferimento, esercita le funzioni trasferite con la presente convenzione utilizzando per il periodo necessario:

- in comodato d'uso gratuito, gli immobili, o la porzione di essi, su cui i Comuni conferenti hanno stabilito di allocare i rispettivi impianti autorizzandone la realizzazione;
- gli impianti realizzati, che alla scadenza del periodo di conferimento previsto, rientrano nella disponibilità dei singoli Enti, se non sono state adottate differenti decisioni dagli organi competenti.

2. Il trasferimento all'Unione in comodato d'uso gratuito degli immobili così come il successivo trasferimento ai Comuni degli impianti realizzati avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate.

3. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti, tutti i beni concessi in comodato d'uso all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

4. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.



Comuni di:
Campogalliano
Carpi
Novi di Modena
Soliera



5. L'Unione provvederà a condurre i beni concessi in comodato d'uso gratuito con diligenza e provvederà a tutte le spese di gestione dei beni comprese quelle relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria che imputerà a ciascun Comune competente in relazione alla allocazione sul territorio dell'impianto al quale le spese siano riferibili.

6. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni concessi in comodato d'uso dai Comuni all'Unione è a carico dell'Unione stessa che ne imputerà i costi ai singoli Comuni in relazione alla riferibilità degli stessi all'impianto collocato sul territorio di pertinenza.

Art. 6 Durata, revoca e recesso

1. A norma dell'art. 3 dello Statuto dell'Unione ogni Comune può recedere unilateralmente dall'Unione: tale eventualità provoca contestualmente la revoca delle attività inerenti tutte le materie trasferite dal Comune all'Unione. In tal caso il Comune recedente subentra all'Unione nei rapporti in essere con terzi inerenti l'esercizio delle funzioni trasferite.

2. A norma dell'art. 7 dello Statuto dell'Unione ogni Comune può revocare le funzioni trasferite all'Unione e riassumerne la piena titolarità subentrando in tutti i rapporti in essere tra Unione e terzi inerenti l'esercizio delle funzioni revocate. La revoca è esercitata entro il 31 dicembre ed ha effetto dal 1° luglio successivo.

3. La retrocessione della titolarità delle funzioni conferite con il presente atto comporta il trasferimento al Comune recedente o revocante, a norma dei commi 1 e 2 del presente articolo, della piena disponibilità degli immobili concessi in comodato d'uso gratuito all'Unione e degli impianti dalla stessa realizzati, nonché il trasferimento di ogni eventuale onere finanziario assunto dall'Unione ed ancora in essere, relativo alla gestione delle funzioni retrocesse.

4. Le medesime modalità di trasferimento di beni immobili, attrezzature ed impianti indicate dal presente articolo si applicano al caso di scioglimento dell'Unione.



Comuni di:
Campogalliano
Carpi
Novi di Modena
Soliera

Art. 7 Rapporti fra i Comuni e l'Unione

1. I rapporti tra i Comuni e l'Unione in relazione alle funzioni trasferite con il presente atto sono disciplinati dallo Statuto, dalla presente convenzione e dai provvedimenti adottati dai competenti organi di governo.
2. Ai fini dell'attuazione di quanto convenuto con il presente atto, i 4 Comuni conferenti si impegnano, entro 10 giorni dalla sottoscrizione della convenzione, ad individuare formalmente, con apposito atto di Giunta Comunale, gli immobili su cui intendono installare gli impianti ed il numero degli stessi ed a trasmetterlo all'Unione. Con lo stesso atto ogni Comune potrà provvedere alla nomina di un proprio Referente territoriale per il Procedimento oggetto della presente convenzione.
3. Con le medesime modalità i Comuni conferenti possono, vigente la presente convenzione, individuare, anche successivamente, nuove aree da destinare alla installazione di ulteriori impianti sul territorio di competenza: al procedimento di realizzazione e gestione degli stessi si applica quanto stabilito con la presente convenzione.
4. La consultazione periodica dei Comuni conferenti in relazione alla gestione da parte dell'Unione delle funzioni trasferite con il presente atto è effettuata dai Sindaci in sede di Giunta dell'Unione in occasione della predisposizione degli atti di programmazione e di rendicontazione annuale, oltre che ogni volta uno dei Comuni ne ravvisi la necessità.

Art. 8 Controversie

1. Eventuali controversie sorte tra le parti in merito alla presente convenzione, comprese quelle relative alla difforme o contrastante interpretazione delle norme in essa contenute, sono risolte prioritariamente in via bonaria.
2. Le controversie che non sia stato possibile risolvere in via bonaria sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:



Comuni di:
Campogalliano
Carpi
Novi di Modena
Soliera



- uno nominato congiuntamente dai Comuni conferenti;
- uno nominato dalla Giunta dell'Unione;
- uno nominato, di comune accordo, dalle controparti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Modena.

3. Il collegio arbitrale giudica in via amichevole, senza formalità, a parte il rispetto del diritto di contraddittorio: la sua pronuncia è definitiva ed inappellabile.

Art. 9 Norme finali

1. per tutto quanto non previsto espressamente dalla presente convenzione si rimanda allo Statuto dell'Unione ed alle disposizioni statali e regionali in materia di Enti Locali.

Letto approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE

Luisa Turci

SINDACO DI CAMPOGALLIANO

Stefania Zanni

SINDACO DI CARPI

Enrico Campedelli

SINDACO DI NOVI DI MODENA

Luisa Turci

SINDACO DI SOLIERA

Giuseppe Schena



Comuni di:
Campogalliano
Carpi
Novi di Modena
Soliera